Allegato "A"

COMUNEDI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Ufficio Lavori Pubblici

REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

INDICE

ART.1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.
ART.2 SISTEMA DI ESECUZIONE.
ART.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.
ART.4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER COTTIMI.
ART.5 LIMITI DI SPESA E ADOZIONE PROVVEDIMENTI.
ART.6 PREVENTIVI DI SPESA.
ART.7 SCELTA DEL PREVENTIVO.
ART.8 ORDINAZIONE DEI LAVORI.
ART.9 ATTO DI COTTIMO
ART.10 ESECUZIONE DEI LAVORI.
ART.11 PAGAMENTO LAVORI.
ART.12 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
ART..13 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEI LAVORI.
ART. 14 PUBBLICITA' ESITO AFFIDAMENTO

ART.1 –OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia quando gli stessi siano indispensabili o urgenti ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di ordinaria manutenzione. I lavori in economia sono ammessi, ai sensi dell'art.125 c.5 del D.Lgs. n.163/2006 fino ad un massimo di Euro 200.000 IVA esclusa.
1. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia, ai sensi di quanto disposto dall'art.125 c.6 del D.Lgs. n.163/2006 sono:

a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con forme e le procedure previste agli artt.55,121,122 del D.Lgs. n.163/2006;

a) Manutenzione di opere o di impianti;

b) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;

c) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti (saggi, sondaggi, rilievi etc.);

e) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori.

ART.2 –SISTEMI DI ESECUZIONE

1. Secondo quanto indicato dall'art.125 c.1 del D.Lgs. n.163/2006 i lavori di cui all'art.1 sono eseguiti con il ricorso ai seguenti sistemi:

   - **In amministrazione diretta;**
   - **Per cottimo fiduciario.**

2. L'Amministrazione Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia nomina un "Responsabile del procedimento", il quale organizza e dispone l'esecuzione dei lavori nel rispetto del presente Regolamento e delle normative vigenti. Salvo diversa disposizione, di regola, tale figura e' individuata nel Funzionario Responsabile del servizio cui fa capo il settore che deve eseguire i lavori in economia.

ART.3 –MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta, fino al massimo indicato dall'art.125 c.5 del D.Lgs. n.163/2006 pari a Euro 50.000 IVA esclusa, i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dal Comune, impiegando materiali acquistati allo scopo e mezzi di proprietà o appositamente acquistati o noleggiati;

1. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma il cui costo complessivo e' compreso nell'importo massimo indicato al comma precedente. Gli acquisti dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati dal responsabile del procedimento presso ditte fornitrici previa richiesta di preventivi, anche informali;

ART.4 –MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER COTTIMI

1. Il cottimo e' una procedura negoziata adottata per l'affidamento delle tipologie di lavoro individuate all'art. 1 di importo non superiore a € 200.000 IVA esclusa.

1. Sono eseguiti a cottimo i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese negoziando con esse le modalità di intervento, il costo ed i tempi di esecuzione.

2. L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art.5 –LIMITI DI SPESA E ADOZIONE PROVVEDIMENTI

1. Il ricorso alla gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. 1 e' disposto con determinazione dal responsabile del servizio entro l'importo di spesa per ogni intervento di **200.000 Euro**, IVA esclusa.

1. Il responsabile nel provvedimento di cui al primo comma indica:

- la modalità di esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;

per i lavori da eseguirsi a cottimo:

- Elenco dei lavori e delle somministrazioni
- l'ammontare della spesa di ciascun lavoro nei limiti di cui al comma precedente con i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni generali di esecuzione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le garanzie a carico dell'esecutore;
- le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori e il diritto di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice.
- Il termine di ultimazione dei lavori.
- la disponibilità finanziaria.

ART.6 –PREVENTIVI DI SPESA

1. Nella fattispecie di cui al precedente art. 4 il responsabile del procedimento provvede a richiedere per iscritto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, la presentazione dell'offerta, entro un termine da stabilirsi di volta in volta, ad almeno 5 imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria idonei, sulla base di indagini di mercato, indicando:

- le condizioni di esecuzione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- la cauzione;
- le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti;
- la facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.137 del D.Lgs. n.163/2006.
- Il termine dei lavori

2. Per i cottimi , tuttavia, e' consentito il ricorso ad una sola impresa e cioè alla richiesta di una sola offerta, nei casi di opere specialistiche, nei casi di urgenza dei lavori, accertata dal responsabile nonché qualora l'importo della spesa non superi **40.000 Euro IVA** esclusa.

Per gli acquisti di materiali necessari all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta il responsabile del servizio provvede, come indicato al precedente art.3 c.2, tramite la richiesta di preventivi, anche informali.

ART.7 –SCELTA DEL PREVENTIVO

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6 il responsabile del procedimento, nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più imprese, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il comune, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.
1. la stazione appaltante sia nel caso di gara informale sia nel caso di una sola offerta, come nella fattispecie prevista all'art. 6 c.2, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto così come previsto dall'art.81 c.3 del D.Lgs. n.163/2006.

ART.8 –ORDINAZIONE LAVORI

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7 il responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori, che equivale ad accettazione dell'offerta e deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione degli stessi, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 6.
1. L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione del responsabile del servizio di cui al precedente art. 5, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata ed all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

ART.9- ATTO DI COTTIMO

La determinazione di cui al primo comma dell'art.5 del presente Regolamento equivale ad autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia e, nel caso di cottimo, sarà sottoscritta dall'impresa esecutrice quale atto d'obbligo per la realizzazione dei lavori di cui trattasi. Qualora l'importo dell'atto di cottimo sia superiore a Euro 40.000,00 l'atto verra' stipulato o per scrittura privata tra le parti o mediante atto pubblico.

ART.10 –ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza di un tecnico del settore interessato. Lo stesso deve segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

1. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori di cui al precedente art. 8 che saranno detratte dalla liquidazione finale.

ART.11 –PAGAMENTO DEI LAVORI

1. Salvo quanto indicato nel precedente art. 8 le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non sono munite del visto di regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa.

1. Si osservano in ogni caso le disposizioni del Regolamento di contabilità, le regole sulla tracciabilita' dei flussi finanziari nonche' le norme relative al rispetto del documento sulla regolarita' contributiva delle imprese esecutrici.

ART.12 –CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori di cui agli articoli precedenti sono soggetti al certificato di regolare esecuzione redatto sotto forma di relazione finale da parte del tecnico responsabile del lavoro e vistata dal responsabile del procedimento prima della liquidazione finale e la restituzione di eventuale cauzione prestata dall'impresa.

ART.13 –DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEI LAVORI

E' vietato qualsiasi frazionamento del lavoro al fine di eludere artificiosamente le soglie di cui agli artt.1 punto 1 e art.6 punto 2 del presente regolamento

ART.14 – PUBBLICAZIONE ESITO AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art.173 c.2 del D.P.R. n.207/2010 l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a 40.000,00 e fino a Euro 200.000,00 e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo committente.